



TRIBUNALE DI CATANIA

Prima sezione civile

Immigrazione e protezione internazionale

DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA E SOSPENSIONE *INAUDITA ALTERA PARTE* DEGLI EFFETTI ESECUTIVI DEL PROVVEDIMENTO RECLAMATO

Il giudice Eleonora Guarnera,
letti gli atti del procedimento **n. 10504/2026 R.G.**, avente ad oggetto:
reclamo ex art. 5 quinquies del D.lgs. n. 142/2015 (Reclamo giurisdizionale
avverso il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo
specifico);

promosso da

██ 2 in
Egitto (con l'avv. Riccardo Campochiaro);

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – PREFETTO DI SIRACUSA

Con reclamo tempestivamente depositato in via telematica il 14.09.2026,
██, ha impugnato il
provvedimento del Prefetto di Siracusa, adottato, ai sensi dell'art. 5 ter,
comma 2, D. Lgs 142/2015, il 05.09.2026 e notificato in pari data, con cui
l'odierno reclamante - cittadino egiziano, richiedente protezione
internazionale e sottoposto a procedura di frontiera ai sensi degli artt. 43 e

45 del Regolamento UE 2024/1348 - è stato autorizzato “*a risiedere soltanto nel punto di crisi, sito ad Augusta (SR), Hotspot c/o Porto Commerciale, fino alla conclusione degli accertamenti e comunque entro il termine di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2024/1356*”, nonché di quello del successivo, di identico tenore, reso il 09.09.2026 dal medesimo Prefetto e notificato il giorno stesso, che sostanzialmente reiterando il contenuto del precedente, ha specificato la durata massima dell’autorizzazione “*in 12 settimane, decorrenti dalla registrazione della domanda di protezione internazionale*”.

A sostegno del reclamo, il reclamante ha dedotto plurimi profili di illegittimità dei predetti provvedimenti, chiedendone contestualmente, in via cautelare, ai sensi dell’art. 700, c.p.c., la sospensione degli effetti esecutivi, anche *inaudita altera parte*.

Segnatamente, il reclamante ha dedotto una serie di vizi, derivanti, in sintesi, dalla violazione degli obblighi informativi relativi all’adottata procedura di esame della domanda di protezione (anche con riferimento alle conseguenze in caso di violazione del contenuto del provvedimento di autorizzazione), dalla nullità dell’atto presupposto, ossia della determina del Presidente della Commissione territoriale sulla applicazione della procedura accelerata di frontiera (anche sotto il profilo della mancata valutazione della vulnerabilità del richiedente), nonché dall’illegittima compressione della sua libertà personale.

Tanto premesso e posta l’ammissibilità dell’istanza cautelare ex art. 700, c.p.c. - in difetto di strumenti cautelari tipici (non previsti dallo specifico rimedio giurisdizionale di cui all’art. 5 *quinquies* del D.lgs. n. 142/2015) idonei ad assicurare una tutela immediata ed effettiva a fronte di un

pregiudizio ad un diritto soggettivo di carattere assoluto e costituzionalmente garantito (cfr in tal senso la giurisprudenza di merito allegata dal reclamante, peraltro condivisa da altre pronunce di merito) - alla stregua delle allegazioni del reclamante, deve ritenersi che nella fattispecie sussista il carattere dell'irreparabilità di detto pregiudizio, rilevante ai fini dell'art. 700, c.p.c., e tale da giustificare, altresì, la concessione del chiesto intervento cautelare *inaudita altera parte*, attesa la diretta incidenza dei provvedimenti reclamati sulla libertà (anche solo di movimento) del reclamante - pregiudizio non suscettibile di riparazione per equivalente - e l'ulteriore nocumento (in ragione di ciò) che, nelle more della convocazione della controparte, potrebbe derivare al reclamante in relazione all'attuazione del provvedimento richiesto.

Ed invero, anche a prescindere dall'eccepita illegittimità della procedura accelerata di frontiera (presupposto del provvedimento reclamato), entrambi i decreti del Prefetto non solo non risultano tradotti (in una lingua comprensibile - o presumibilmente comprensibile - al richiedente) - con conseguente esposizione del richiedente, odierno reclamante, alle ulteriori conseguenze negative scaturenti dalla eventuale violazione del suo contenuto precettivo di risiedere "in via esclusiva" presso la predetta struttura (come evidenziato nel relativo motivo di reclamo - ma neppure risulta sorretto in ordine ai criteri di adozione di tale "autorizzazione", mancando non solo qualunque riferimento alla situazione individuale del richiedente (in ragione del suo stato di salute, come detto accertato già in sede di *screening*), risultando del tutto pretermessa l'enunciazione dei criteri per cui il l'autorizzazione in questione debba ritenersi rispondente ai principi di proporzionalità ai quali è subordinata la sua adozione,

trattandosi pur sempre di provvedimento (quantomeno) limitativo della libertà di circolazione del richiedente, atteso che non è possibile desumere dal contenuto dell'autorizzazione - tanto più in mancanza di specifica indicazione di eventuali limiti e obblighi correlati all'autorizzazione - alcunché circa le effettive modalità di permanenza all'interno del centro di accoglienza Hotspot Porto Commerciale di Augusta (cfr l'art. 9, comma 4° della Dir. UE 14 maggio 2024, n. 1346, richiamato dall'art. 54 par. 1 del reg. UE 2024/1348).

Sussistendo, pertanto, entrambi i presupposti del *fumus boni iuris*, seppure *prima facie* (ossia nei limiti del sommario accertamento che contraddistingue la presente fase e salvo ogni ulteriore approfondimento all'esito della convocazione della controparte) nonché del *periculum in mora*, nella fattispecie deve ritenersi necessaria l'adozione immediata della misura cautelare richiesta, fermo restando che il presente decreto è comunque soggetto a conferma, modifica o revoca (ai sensi dell'art. 669sexies, comma 2°, c.p.c.);

P.Q.M.

sospende gli effetti esecutivi dei provvedimenti emessi dal Prefetto di Siracusa in data 5 e 9 settembre 2026 nei confronti di [REDACTED]
[REDACTED] in Egitto;

FISSA

per la trattazione del reclamo e per la conferma, modifica o revoca del presente decreto, l'udienza del 5 ottobre 2026, disponendone la sostituzione mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.

Onera il reclamante di notificare il reclamo ed il presente decreto al Prefetto di Siracusa entro il 22 settembre 2026 (termine per il

perfezionamento della notifica, da effettuarsi a mezzo pec, onde garantire il rispetto del termine di cui all'art. 5 quinquies, comma 3°, del d.lgs. n. 142/2015).

Avverte parte reclamata che potrà depositare note difensive entro giorni 5 dalla notificazione.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.

Catania, 20.09.2026.

IL GIUDICE

Eleonora Guarnera